



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (VITO)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 2009 (*)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni finanziarie urgenti

() Già presentato alla Camera dei deputati il 31 dicembre 2008 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica.*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	29
Allegato	»	36
Disegno di legge	»	60
Testo del decreto-legge	»	61

ONOREVOLI SENATORI. - *Articolo 1.*

La convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI per la radiotelevisione di San Marino, prorogata dall'articolo 39 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, verrà a scadere il 31 dicembre 2008.

L'accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino è stato firmato il 5 marzo 2008 e durerà cinque anni. La sua esecutività e la nuova convenzione attuativa con la RAI sono, però, sospese fino alla conclusione dell'*iter* di ratifica dei due Paesi contraenti.

Al fine di garantire la continuità dei servizi e dei relativi fondi per il 2009, si ritiene necessario prorogare al 31 dicembre 2009 la fornitura dei servizi medesimi previsti dall'apposita convenzione con la RAI.

Articolo 2.

L'articolo proroga nuovamente la disposizione della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), già prorogata dall'articolo 1, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), introdotta al fine di assicurare il perdurare dell'efficacia della normativa con cui le regioni sono intervenute in materia di IRAP e di tassa automobilistica.

Per evitare un vuoto legislativo, la legge n. 350 del 2003 aveva sancito una normativa ponte per le leggi regionali emanate in materia di IRAP e di tasse automobilistiche regionali, al fine di garantire piena operatività ai relativi provvedimenti legislativi, in attesa dell'elaborazione della disciplina attuativa dell'articolo 119 della Costituzione. La disposizione del citato comma 167 della legge

finanziaria 2008 ha prorogato di un anno, al 31 dicembre 2008, il termine di efficacia di tale norma, in vista del graduale passaggio al nuovo sistema di federalismo fiscale.

In attesa del nuovo quadro normativo che conseguirà all'entrata in vigore della legge delega sul «federalismo fiscale», il cui disegno di legge è stato approvato dal Governo ed è in corso di esame in Parlamento (atto Senato n. 1117), e dei successivi decreti legislativi, è opportuno intervenire legislativamente al fine di assicurare un'ulteriore proroga, fino al periodo di imposta che si conclude il 31 dicembre 2010, dunque ad una data che risulta allineata con la presumibile efficacia dei predetti decreti legislativi.

Articolo 3.

L'articolo proroga al 31 dicembre 2009 il termine - fissato dall'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al 31 dicembre 2007 e già prorogato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - a decorrere dal quale è consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando precluso l'accesso a detti servizi attraverso modalità diverse.

Articolo 4.

Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali alla data del 31 marzo

2009 non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quest'ultimo, a sua volta, in ciò novellato proprio dallo stesso articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, stabilisce, per l'emanazione dei medesimi regolamenti, il più breve termine del 31 dicembre 2008.

Appare necessario superare tale discrasia, dovuta ad un difetto di coordinamento testuale in sede di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008.

Articolo 5.

La disposizione consente di spostare al 1° gennaio 2010 la ripresa del decorso temporale del termine di scadenza previsto per le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Viene circoscritta la proroga alle graduatorie approvate successivamente al 1° gennaio 2001. Per quelle precedenti, riprenderà il loro decorso temporale che ne determinerà la naturale scadenza.

La disposizione è necessaria soprattutto per evitare che alcune graduatorie vadano a scadenza senza che le amministrazioni abbiano potuto assumere i vincitori in ragione del blocco delle assunzioni. Ciò anche tenuto conto del costo di una procedura concorsuale che potrebbe essere ammortizzato mediante l'utilizzo della graduatoria.

Articolo 6.

La disposizione consente di bandire concorsi pubblici riservati nella misura del 20 per cento al personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione fino al 30 giugno 2009 e non fino al 31 dicembre 2008.

Si tratta di mantenere la vigenza di una disposizione che, in attesa del riordino della materia, consente alle amministrazioni di scegliere la strada del concorso pubblico rispetto a quella della stabilizzazione.

Articolo 7.

Con la modifica arrecata all'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si proroga, al fine di salvaguardare la continuità del servizio, l'efficacia dei contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT per la costituzione della rete di rilevatori sul territorio nazionale, per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di costituzione della nuova società di rilevazione statistica.

Articolo 8.

L'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto lo stanziamento di circa 131 milioni di euro annui per il finanziamento della contribuzione a carico del datore di lavoro dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni statali.

Attualmente, risulta già costituito il fondo relativo ai dipendenti della scuola (Fondo Espero), al quale è stato riconosciuto, per le spese di costituzione ed avvio, un contributo pari 2,58 euro per ogni dipendente (pari, complessivamente, ad oltre 2,6 milioni di euro).

Nel corso dell'anno 2007 sono stati sottoscritti gli accordi per l'istituzione del Fondo per i dipendenti delle regioni, delle autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale (Fondo Perseo) e del Fondo per i dipendenti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, del CNEL e dell'ENAC (Fondo Sirio). Anche per i due fondi citati è stato riconosciuto un contributo per le spese di costituzione ed avvio, pari a 2,75 euro per dipendente, che, complessivamente, corrispondono per il Fondo Perseo a poco meno di 3,14 milioni di euro e per il Fondo Sirio a circa 0,73 milioni di euro a valere sulle disponibilità dell'anno 2007.

Nel corso dell'anno 2008 è stato, inoltre, sottoscritto l'accordo per l'adesione da parte

del personale dei ruoli della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e del personale medico-veterinario al predetto Fondo Perseo. Anche per tale personale è stato riconosciuto un contributo per le spese di costituzione ed avvio, pari a 2,75 euro per dipendente, che complessivamente per entrambe le aree dirigenziali risulta pari a circa 0,39 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2008.

Con la disposizione in esame si intende prorogare per l'anno 2009 la possibilità, introdotta per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e già prorogata per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 501, della citata legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), di utilizzare - nell'ambito delle risorse stanziare per il contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dei dipendenti delle amministrazioni statali - anche le somme necessarie per la costituzione e l'avvio dei medesimi fondi pensione.

In considerazione del quadro generale di attuazione della previdenza complementare, che vede gran parte degli accordi istitutivi definiti, rimangono da negoziare i fondi per il solo personale dei comparti Agenzie fiscali, università e ricerca (nel settore contrattualizzato) e del personale dei comparti non contrattualizzati; nell'ipotesi che venga riconosciuto per spese d'avvio un contributo di circa 3 euro per ogni dipendente per le amministrazioni citate, la proroga in esame determinerebbe un onere - limitatamente all'anno 2009 - di circa 1,9 milioni di euro. Tale onere, sommato all'accantonamento del contributo di parte datoriale per gli attuali 80.000 iscritti del Fondo Espero - pari a poco meno di 21 milioni di euro - appare ampiamente coperto dalle risorse attualmente previste per la contribuzione alla previdenza complementare (pari a 104 milioni di euro per il 2009, come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 - legge finanziaria 2009).

Articolo 9.

In relazione alla grave situazione di crisi del sistema economico, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 è diretta a prorogare di trenta giorni il termine ordinario per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Lo stesso comma è, inoltre, diretto ad assicurare che l'Autorità possa operare senza disfunzioni.

Si introduce, in particolare, anche per quell'Autorità, in misura peraltro assai contenuta, un sistema di parziale autofinanziamento conforme a modelli già adottati nell'ordinamento italiano per altre autorità indipendenti; si ricorda, ad esempio, che l'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, prevede un sistema di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali nella maggior misura della metà dell'importo delle sanzioni irrogate.

Nel caso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il ricorso all'autofinanziamento è assai più limitato in quanto, per un verso, sono escluse dall'applicazione della disposizione in esame le sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 287 del 1990 - di regola di elevato importo commisurato al fatturato - mentre, per altro verso, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, è direttamente versato all'Autorità non per l'intero, ma solo «fino all'importo di 50.000 euro», pari al minimo edittale stabilito dall'articolo 27, comma 9, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, per le infrazioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, dello stesso codice. Il resto della sanzione, che ne costituisce di regola la parte di gran

lunga più cospicua, mantiene le destinazioni previste dalla legge.

Si segnala che una previsione avente analogo contenuto è già stata approvata in data 4 novembre 2008 dalla Camera dei deputati quale articolo 13, comma 4, del disegno di legge recante «disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» ed è ora all'esame del Senato (atto Senato n. 1195).

Al fine di assicurare adeguata flessibilità al modello di finanziamento si prevede, infine, che il predetto importo possa essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non avente natura regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità.

La previsione di cui al comma 2 è diretta a consentire la proroga, con provvedimento dell'Autorità, dei comandi disposti presso la medesima in applicazione di specifiche disposizione di legge e ad estendere a tutti i relativi comandi la disciplina di imputazione della spesa già stabilita dall'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.

Articolo 10.

I Comitati degli italiani all'estero (COMITES), di tipo elettivo, costituiti nelle circoscrizioni consolari dove risiedono più di tremila connazionali ed eletti ogni cinque anni, costituiscono la forma di rappresentanza più diretta e vicina di cui le comunità italiane all'estero dispongono, al fine di veicolare e discutere le proprie istanze.

Attualmente sono attivi centoventitre COMITES elettivi, il cui mandato termina a marzo 2009. I COMITES hanno competenze consultive su ogni aspetto della vita della collettività italiana residente, si rapportano alla sede diplomatico-consolare in base alla competenza territoriale, possono rivolgere istanze alle autorità locali.

I consiglieri dei COMITES eleggono, entro 120 giorni dalla nomina, i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero

(CGIE), organo consultivo che rappresenta la comunità italiane nel mondo nei confronti delle istanze nazionali, anch'esso con mandato quinquennale, in scadenza a marzo 2009.

Dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli italiani residenti all'estero possono votare per corrispondenza per il rinnovo del Parlamento italiano, eleggendo i candidati della circoscrizione estero (dodici deputati e sei senatori). Essi votano per corrispondenza anche in occasione dei *referendum* nazionali. Tenuto conto del fatto che la istituzione della circoscrizione Estero e il voto politico per corrispondenza hanno mutato radicalmente la nozione stessa e la portata della rappresentatività degli italiani all'estero, negli ultimi mesi è stata avviata, anche in sede parlamentare, una riflessione sull'istituto dei COMITES e, in diretta connessione, su quello del CGIE.

In tale contesto, non appare opportuno procedere – entro la scadenza prevista da legge – al rinnovo quinquennale dei consiglieri dei COMITES e conseguentemente anche a quello del CGIE in quanto sono attualmente allo studio alcune ipotesi di riforma al fine di prevedere formule differenti di rappresentatività.

Dette ipotesi potrebbero essere finalizzate, tra l'altro, alla modifica della soglia minima di residenti, necessaria per la istituzione di un Comitato, con la potenziale, grave conseguenza che i COMITES attuali, da poco rieletti, potrebbero risultare esautorati – ancorché in carica – in quanto privi di adeguata legittimazione politica.

Ulteriore considerazione a favore del differimento della consultazione generale è il rischio che le elezioni, nel momento in cui avranno vigenza le norme attualmente oggetto di valutazione politica, possano essere ripetute, con la conseguente duplicazione degli oneri derivanti dal loro svolgimento, pari a 6 milioni di euro per il rinnovo dei COMITES e a 1 milione di euro per il rinnovo del CGIE.

Si segnala inoltre che, in occasione della riforma legislativa del settore, tra il 2001 e il 2003, l'elezione dei COMITES, e conseguentemente anche quella del CGIE, è stata differita due volte in considerazione della esigenza di portare a compimento l'*iter* parlamentare della riforma.

Articolo 11.

Si tratta di una previsione estremamente importante ai fini della prevenzione in materia di terrorismo, in relazione al diffuso utilizzo del mezzo telematico anche per tali finalità criminose, come testimoniato dalle risultanze di stringenti misure di controllo.

L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, prevede l'obbligo di licenza per l'apertura di esercizi pubblici nei quali siano resi disponibili al pubblico apparecchi per comunicazioni telematiche. Tale disposizione, originariamente, doveva trovare applicazione fino al 31 dicembre 2007.

A seguito dell'allarmante situazione internazionale e delle recenti operazioni di polizia sul territorio nazionale, si ritiene pertanto necessario prorogare per un altro anno il predetto termine, già prorogato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 34, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Articolo 12.

Con il comma 1, a fronte della proroga stabilita dall'articolo 4-*bis*, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, risulta ancora possibile prevedere l'istituzione di ulteriori uffici periferici dello Stato attraverso l'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino al 30 giugno 2009. Risulta pertanto necessario conservare nel conto dei residui le disponibilità finanziarie esistenti alla

chiusura dell'esercizio finanziario 2008 che, diversamente, andrebbero in economia, vanificando in parte gli effetti della proroga stessa.

Con riguardo al comma 2, la mancata proroga del termine contenuto nell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 - che prevede, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione a viceprefetto, il possesso di specifici requisiti minimi da parte dei viceprefetti aggiunti già in servizio alla data di entrata in vigore del citato provvedimento - impedirebbe di procedere all'effettuazione dello scrutinio, per l'anno 2009, di quei numerosi funzionari che non hanno potuto espletare il prescritto servizio in uffici diversi da quelli di appartenenza, per mancanza di risorse economiche da destinare alle spese di missione. La disposizione in argomento prevede, infatti, che i viceprefetti aggiunti in servizio presso le prefetture effettuino un periodo applicativo presso gli uffici centrali non inferiore a sei mesi e, viceversa, che quelli in servizio presso il Ministero effettuino un tirocinio non inferiore ad un anno presso le prefetture. La disposizione di proroga in argomento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ma un risparmio per le spese di missione.

Articolo 13.

La norma è diretta a prorogare al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione delle misure a sostegno del personale militare e di quello civile presente nelle zone adiacenti le basi militari nazionali, che abbia contratto infermità o patologie tumorali da ricondurre all'esposizione o all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle pesanti derivanti dall'esplosione di materiale. Ciò in quanto la concertazione interministeriale, seppure tem-

pestivamente avviata e fortemente sostenuta dalle amministrazioni proponente e concorrenti, ha consentito di pervenire alla stesura definitiva dello schema di regolamento, rivelatosi particolarmente complesso sotto il profilo tecnico-giuridico in relazione alla formulazione della norma, solamente il 12 dicembre scorso.

Conseguentemente, la disposizione prevede, al fine di garantire l'intera disponibilità finanziaria complessiva di 30 milioni di euro apprestata dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 (10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010), la conservazione in bilancio dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni, riferita all'anno 2008, per l'anno 2009.

Nel contempo, la disposizione, tenuto conto delle preminenti competenze individuate in capo al Ministero della difesa dallo schema di regolamento predisposto in sede interministeriale, prevede che esso sia adottato non più su proposta del Ministro dell'interno, come indicato dall'articolo 2, comma 79, della citata legge n. 244 del 2007, ma su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Articolo 14.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dirette a prorogare, fino all'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 60-ter e dall'articolo 61, commi 3, 4-bis e 5-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, riguardanti le promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani, e gradi corrispondenti, delle Forze armate.

In particolare si tratta di prorogare l'attuale disciplina che consente, fino all'anno 2009 compreso, di promuovere al grado di maggiore un numero di capitani pari a quelli annualmente inseriti in aliquota e giudicati idonei all'avanzamento, in luogo del numero

fisso di promozioni indicato dalle tabelle allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997.

La previsione assume particolare urgenza in quanto a partire dall'anno 2009 si dovrebbe applicare la norma di regime che prevede un numero fisso di promozioni, mentre per ancora cinque anni si presenteranno in valutazione un numero di capitani delle Forze armate ben superiore alle promozioni previste, con differenze che, per talune Forze armate, assumono dimensioni assai significative (88 promozioni su una media di circa 170 ufficiali che si presenteranno in valutazione dal 2009 al 2014). Tale fenomeno è dovuto alle immissioni operate negli anni novanta, prima dell'introduzione della nuova legge di avanzamento degli ufficiali che ha portato ad arruolamenti di minore entità e in linea con il numero di promozioni annuali previste dalla stessa legislazione. Pertanto, la proroga richiesta è strumentale al completo assorbimento del passaggio da una pregressa legislazione ad una nuova con criteri più rigidi. In mancanza di tale intervento si determinerebbe un'eccessiva selezione in un grado «iniziale» che comporterebbe pesanti riflessi sul personale, giacché esso si vedrebbe privato della possibilità di poter efficacemente concorrere per le successive promozioni e quindi potrebbe avere una caduta di motivazione deleteria per l'Amministrazione. Da qui emerge il profilo di necessità della norma di proroga. Con riguardo all'esigenza, nell'imminenza del citato termine di scadenza, di prevedere la proroga delle disposizioni transitorie in questione fino all'anno 2015, si evidenzia che essa si riconnette all'incidenza che le valutazioni annuali effettuate in sede di avanzamento hanno sull'ordinato sviluppo dei ruoli nel tempo e alla conseguente necessità per le commissioni di conoscere preventivamente l'ambito temporale di vigenza del sistema di avanzamento nell'ambito del quale debbono operare negli anni futuri. Analoga esigenza aveva determinato la necessità di intervenire con l'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 248

del 2007, convertito, con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, al fine di prorogare fino all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 60-*bis* del decreto legislativo n. 490 del 1997, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il comma 3 chiarisce che i commi 1, 2 e 8 non comportano un maggiore onere a carico del bilancio dello Stato in quanto la vigente disciplina sul controllo delle dotazioni organiche e delle consistenze del personale della Difesa è basata sul principio dell'invarianza della spesa, rispetto alle dotazioni finanziarie indicate nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché nella tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminate dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La dimostrazione dell'invarianza della spesa complessiva del personale militare, rispetto agli importi previsti dalle norme sopra indicate, è verificata nell'ambito del decreto ministeriale annuale emanato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. In questo quadro di situazione, le eventuali maggiori spese che si potrebbero verificare in un determinato settore del personale delle Forze armate verrebbero automaticamente compensate in altri gradi, ruoli, categorie mediante il citato decreto. Quindi, un eventuale maggior costo legato ad un numero di promozioni annuali da capitano a maggiore, qualora fosse in qualche caso superiore ai valori indicati nelle tabelle allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997, sarebbe automaticamente compensato con una minore consistenza globale del personale militare della Difesa e verificato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 si prefigge lo scopo di consentire il completamento del transito di un esi-

guo numero di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, ai fini della costituzione iniziale del citato ruolo, prorogando fino all'anno 2009 il termine per la conclusione delle operazioni di transito. L'ulteriore proroga si rende necessaria in quanto la ristrutturazione in atto nelle Forze armate non ha ancora consentito la conclusione dei necessari provvedimenti attuativi.

Il comma 5, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è teso a prorogare il termine entro cui le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, dovranno raggiungere la capacità di operare secondo criteri di economica gestione per evitare la definitiva chiusura. Si tratta di otto stabilimenti produttivi militari, con complessivi circa 1.600 dipendenti, dislocati nei comuni di Noceto (in provincia di Parma), di Baiano di Spoleto (in provincia di Perugia), di Fontana Liri (in provincia di Frosinone), di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), di Firenze e di Gaeta (in provincia di Latina). In ragione dei rilevanti risvolti economico-sociali e dell'impatto occupazionale sui territori interessati, l'obiettivo del conseguimento dell'economica gestione assume un'alta connotazione programmatica di modo che appare indispensabile assicurare fin da ora, all'Agenzia industrie difesa, una prospettiva operativa almeno triennale per il suo conseguimento. In coerenza con tale obiettiva necessità, per consentire all'Agenzia di funzionare e di portare a compimento la gestione degli impianti produttivi secondo le logiche dell'economia di mercato, il comma 6 è conseguentemente volto ad autorizzare l'Agen-

zia stessa a prorogare fino al 2011 la validità dei contratti di lavoro in corso scadenti nel biennio 2008-2009, stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, relativi al proprio personale dipendente tecnico e amministrativo. Ciò risulta quanto mai necessario per evitare che, ad iniziare dai prossimi giorni e nel volgere di qualche mese, l'Agenzia si trovi priva di tutto il personale dipendente, poiché tutto con contratto scadente fra il dicembre 2008 e il primo semestre del 2009. Quanto sopra, evidentemente, determinerebbe l'obiettiva impossibilità per l'Agenzia stessa di svolgere le attività istituzionali affidatele, a grave scapito delle realtà produttive ed industriali alla cui gestione essa è preposta e dell'ingente numero di personale degli stabilimenti. Si tratta di complessivi diciassette dipendenti, già tecnicamente formati e proficuamente impiegati nelle specifiche attività in seno agli uffici tecnici e amministrativi dell'Agenzia.

Il comma 7 è volto a differire, per le sole strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che subordina la corresponsione degli emolumenti relativi al lavoro straordinario alla previa attivazione di sistemi automatici di rilevazione delle presenze. L'intervento si rende necessario in quanto la complessità dell'organizzazione del Dicastero, con distribuzione sull'intero territorio nazionale di un notevole numero di enti, reparti ed uffici, alcuni di questi con poche unità di personale, non ha consentito, per oggettive difficoltà, di completare entro l'anno 2008 le operazioni avviate per dotare tutte le articolazioni dei citati sistemi di rilevazione delle presenze.

Il comma 8 è diretto a prorogare di due anni, fino al 31 dicembre 2010, la disposizione che consente al personale militare di essere collocato in ausiliaria, a domanda, a condizione che abbia prestato almeno quaranta anni di servizio effettivo. Già l'articolo

2, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, aveva previsto la proroga di un anno di tale disposizione, in ragione della necessità di attendere la nuova disciplina relativa all'innalzamento dei limiti di età per l'accesso al trattamento pensionistico del personale militare, conseguente all'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia previdenziale. Nell'ambito di tale provvedimento dovrà, infatti, essere realizzato il raccordo tra la citata nuova disciplina e le modalità di applicazione dell'istituto dell'ausiliaria. Nella considerazione che tale delega non è stata ancora esercitata, permane l'esigenza di mantenere per ulteriori due anni la possibilità di collocamento in ausiliaria a domanda del personale militare.

Si fa presente che la norma, che tra l'altro troverebbe applicazione solamente per un ristretto numero di soggetti considerato il fatto che permane la condizione dei quaranta anni di servizio effettivo, deve ritenersi neutra sotto il profilo finanziario per i motivi già evidenziati e condivisi in occasione della precedente proroga.

In particolare si osserva, infatti, che all'atto del collocamento in congedo del militare nella posizione dell'ausiliaria cessa per l'Amministrazione l'obbligo di erogare i contributi previdenziali e pensionistici, pari complessivamente al 24,20 per cento della retribuzione dell'interessato, il quale invece continua a versare i contributi sul proprio trattamento pensionistico, nella misura del 9,10 per cento se ufficiale e dell'8,75 per cento se sottufficiale. A fronte di ciò il soggetto ha diritto per la durata di permanenza in ausiliaria (massimo un quinquennio) al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza virtualmente percepito e quello economico spettante, nel tempo, al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità corrispondente a quella posseduta dal militare all'atto del collocamento

in congedo (dal computo sono oggi escluse, per espressa disposizione normativa, le indennità dirigenziali). Tenuto conto dell'anticipata cessazione degli obblighi contributivi a carico dell'amministrazione, che costituisce un significativo risparmio, e che gli aggiornamenti stipendiali sono sensibilmente inferiori rispetto alle citate percentuali di contribuzione a carico dell'interessato, ne discende che non sono ravvisabili oneri superiori collegati alla permanenza nella posizione di ausiliaria. Si rileva, in ultimo, come la disposizione costituisca esclusivamente una anticipazione, tra l'altro molto limitata considerato il requisito dei quaranta anni di servizio effettivo, dell'accesso alla posizione dell'ausiliaria per raggiungimento dei limiti di età, talché il soggetto è comunque destinato ad accedere all'istituto dell'ausiliaria, seppur in un tempo di poco successivo.

Si osserva, in proposito, che evidentemente è sulla base di tali considerazioni che l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il quale prevedeva la prosecuzione della possibilità di collocamento in ausiliaria a domanda fino al 2007, che si intende prorogare di ulteriori due anni con il comma 8 in oggetto, non è corredato di alcuna forma di copertura di spesa.

Articolo 15.

La norma, al comma 1, ripropone la proroga tesa a consentire il mantenimento in bilancio per l'utilizzazione nell'esercizio successivo delle quote ancora accantonate, al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) per il finanziamento di interventi delle amministrazioni. Si tratta di una proroga già prevista all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, rivelatasi particolarmente importante ai fini della completa e corretta utilizzazione delle risorse de-

stinate per legge al funzionamento delle amministrazioni, e, per la Difesa, soprattutto all'operatività delle Forze armate in una situazione di forte contrazione degli stanziamenti, tanto più opportuna a seguito della manovra attuata dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Il comma 2 ripropone la disposizione di cui all'articolo 22, comma 13, della legge di bilancio per l'anno 2007, che già aveva autorizzato la conservazione in bilancio per il 2008, quali residui, degli stanziamenti correlati all'incentivazione del personale della pubblica amministrazione non impegnati nel corso delle attività di gestione dell'esercizio 2007. Tale peculiare autorizzazione legislativa è correlata alla necessità di assicurare che risorse individuate per legge, e destinate al personale in dipendenza degli accordi di concertazione sottoscritti fra il Governo e le rappresentanze dei comparti interessati, vengano mantenute nella disponibilità dei Dicasteri per essere effettivamente corrisposte agli eventi diritto. In tale senso la norma proposta è volta ad assicurare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di impiegare tali somme anche nel caso in cui il protrarsi della trattativa negoziale abbia imposto il perfezionamento dei correlati atti amministrativi con tempistiche non compatibili con i termini perentori di chiusura delle attività di gestione dell'esercizio finanziario 2008.

Articolo 16.

L'articolo proroga di ulteriori sei mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice che ha ridefinito la materia, per evitare il determinarsi di situazioni di vuoto normativo.

Infatti, nonostante la precedente proroga ed i positivi risultati conseguiti nel corso dell'anno 2008 per recuperare taluni ritardi nell'attuazione del codice sia da parte del Ministero, che da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), alcuni regolamenti attuativi sono ancora *in itinere* ed è escluso che la loro entrata in vigore intervenga prima dell'attuale termine del 31 dicembre 2008.

Articolo 17.

Ai sensi dell'articolo 148, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono riassegnate ad un apposito fondo iscritto nel capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate ad iniziative a favore dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Trattandosi di stanziamento di parte corrente, tali somme sono normalmente utilizzabili nel solo esercizio di riassegnazione.

L'attuale formulazione dell'articolo 13 del già menzionato disegno di legge atto Senato n. 1195 di iniziativa governativa, destina gran parte delle somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità riassegnate nel 2008 (354 milioni di euro circa) ad un ulteriore finanziamento della cosiddetta *social card* (289 milioni di euro circa) - esigenza rilevante e coerente con le originarie finalità a favore dei consumatori previste per tali fondi - e, in parte, ad altre esigenze (40 milioni di euro circa al fondo per le emittenti televisive locali), fatta comunque salva la copertura finanziaria delle iniziative già in corso da parte del Ministero dello sviluppo economico, a fronte di impegni già pubblicamente assunti sia con le associazioni dei consumatori, sia con le regioni, per l'utilizzo di circa 25 milioni di euro delle predette

somme (di cui 6,4 milioni circa già ripartiti con decreto ministeriale 15 febbraio 2008 e 18,6 milioni circa ripartiti con decreto ministeriale 17 novembre 2008, a seguito del prescritto parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari).

Tale previsione normativa in corso ha indotto il Ministero dello sviluppo economico a non attivare per l'anno 2008 ulteriori e diverse iniziative amministrative di impegno dei predetti fondi, con la conseguenza che, ove la citata iniziativa legislativa non pervenga a definitiva approvazione entro il corrente esercizio con il conseguente impegno per le nuove finalità, tali risorse andrebbero in economia e non sarebbero più utilizzabili per l'iniziativa legislativa medesima.

Ne consegue l'esigenza di prorogare al riguardo il relativo termine di impegnabilità, disponendo il mantenimento in bilancio di tali fondi per un ulteriore esercizio, così come già fatto per le somme riassegnate nel 2007 con l'articolo 48, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (disposizione che, peraltro, non ha poi trovato concreta attuazione).

Articolo 18.

Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, al quinto periodo del comma 9-*bis* dell'articolo 1 prevede la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari alla data del 31 dicembre 2007, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato. Tale scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2008 dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

A causa delle difficoltà di prevedere il completamento di procedure liquidatorie entro il termine di legge previsto e tenuto conto della particolare natura delle procedure con-

corsuali, può verificarsi che situazioni oggettive quali la pendenza di contenziosi particolarmente complessi o alienazioni del patrimonio di difficile realizzo impediscano, di fatto, la chiusura di tali procedure.

Pertanto, stante tale complessa situazione, si ritiene necessario prevedere la proroga del citato termine per almeno un anno e cioè al 31 dicembre 2009.

Articolo 19.

La disposizione proroga fino al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore delle norme sull'azione collettiva risarcitoria contenute nei commi da 445 a 449 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di consentire la redazione di un testo definitivo di modifica dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La proroga in questione potrebbe essere anche finalizzata a consentire, nell'ipotesi di una anticipata approvazione della norma rispetto alla scadenza del 30 giugno 2009, agli uffici giudiziari di utilizzare il differimento alla predetta data come tempo necessario per l'organizzazione e le gestione del futuro contenzioso.

Articolo 20.

Si dispone la proroga fino al 30 giugno 2009 del termine originariamente previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge n. 296 del 2007 per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa.

Le trattative in atto con le regioni hanno fatto emergere diversi problemi, la cui soluzione è ritenuta pregiudiziale ed imprescindibile da parte delle stesse amministrazioni regionali, unici soggetti interessati, per poter effettuare il suddetto trasferimento e che richiedono quindi una proroga per la loro conclusione.

Articolo 21.

La regola tecnica di prevenzione incendi per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, stabilisce che gli impianti esistenti, la cui capacità resti limitata fino a 30 metri cubi, siano resi conformi alle disposizioni di cui al Titolo III dell'allegato tecnico al decreto entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso, periodo che è scaduto il 19 dicembre 2008. L'articolo è dunque volto a fissare un nuovo termine per l'adeguamento dei suddetti impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, prorogando quello attualmente vigente di poco più di un anno.

Peraltro, attraverso la proroga, si terrebbe conto anche delle difficoltà manifestate dalle associazioni rappresentative del settore della distribuzione del GPL per autotrazione, consentendo di completare gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti.

La proroga al 31 dicembre 2009 ha lo scopo di evitare la chiusura di un numero consistente di impianti di distribuzione stradale, che rispondono alla domanda di GPL-auto dei cittadini soprattutto meno abbienti, che per sfuggire all'aumento dei costi alla pompa dei carburanti tradizionali scelgono sempre più numerosi questo prodotto alternativo, a ridotto impatto ambientale.

Articolo 22.

Il termine per il quale il comma 1 dispone la proroga è stato fissato nel 1998 come limite temporale decennale di mantenimento del numero chiuso di autorizzazioni per le imbarcazioni da pesca abilitate all'uso dell'attrezzo denominato draga idraulica. Al momento attuale, si ritiene di dover mantenere invariato lo sforzo di pesca con tale attrezzo almeno per un altro anno e, a tale fine, si rende necessaria la proroga urgente del termine *ex lege* sopraindicato. Tale inva-

rianza della flotta da pesca in questione, oltre a garantire l'obiettivo di eco-sostenibilità del prelievo di risorse ittiche, è, altresì, necessaria agli accertamenti e alle procedure da avviare in funzione del limite di distanza dalla costa pari a 0,3 miglia nautiche che, in forza dell'intervenuto regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, entrerà in vigore il 1° giugno 2011 proprio per la flotta da pesca operante con draga idraulica.

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone l'abrogazione di talune disposizioni del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, che presentano rilevanti profili di criticità per quanto concerne la relativa copertura finanziaria.

Articolo 23.

Il termine del 31 dicembre 2008, per il quale si dispone la proroga al 30 giugno 2009, riguarda il potere, autorizzato *ex lege*, del Commissario straordinario dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata e Irpinia (EIPLI) di proseguire la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua attraverso la proroga dei contratti in essere allo scopo. La proroga è necessaria ed urgente poiché in sede di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono stati approvati alcuni emendamenti all'articolo 3 per superare lo stato di emergenza attraverso l'adozione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso e con lo spostamento di un anno del termine previsto per l'adozione del regolamento di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pertanto, la proroga disposta eviterebbe, attraverso il prosieguo concreto della gestione, il mancato introito di ingenti risorse finanziarie. Il contratto relativo alla gestione

in appalto dell'invaso del Sinni, infatti, è stato prorogato al 31 dicembre 2008, ma alla scadenza del termine previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il Commissario sarà carente del potere di adottare i necessari ed indifferibili provvedimenti; ciò comporterebbe un ulteriore aggravio della situazione debitoria dell'EIPLI.

Articolo 24.

La disposizione di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di limiti di tara/potenza per i neopatentati, prevede attualmente che ai titolari di patente B, per il primo anno dal rilascio della patente, non è consentita la guida di veicoli aventi potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50kw/t. La proroga trae spunto dalla necessità di rinviare ulteriormente l'entrata in vigore della suddetta norma che riguarda i neo patentati e che potrebbe portare alla conseguenza irrazionale di vietare la guida di automobili di piccola e media grandezza e di alto livello di sicurezza, consentendo invece la guida di vetture meno sicure, più grandi ed impegnative da guidare.

Tale proroga trova una sua utilità anche nell'ottica di una imminente revisione del codice della strada e nel recepimento entro il 2010 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006.

Articolo 25.

Il comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, prevede che fino al 31 dicembre dell'anno 2008 i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21

e 22 marzo 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000.

Per stabilire i nuovi canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, lo stesso articolo 17, al comma 1, prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da predisporre sulla base di una motivata relazione del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria RFI Spa e da adottare previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Allo stato attuale, pur essendo praticamente completata l'istruttoria per la predisposizione del citato decreto che deve stabilire i nuovi canoni, non è ancora pervenuta la proposta finale da parte di RFI; l'istruttoria stessa ha richiesto un approfondito esame della questione, anche in relazione all'impatto che una nuova formulazione dei canoni di accesso all'infrastruttura può avere sui costi dei servizi ferroviari, con particolare riferimento a quelli soggetti ad obbligo di servizio pubblico sotto il controllo ed a spese delle regioni. Sotto tale profilo resta, a legislazione vigente, irrisolto il nodo relativo alla condivisione dello schema di decreto con le stesse regioni, che lamentano, come noto, l'assenza di un idoneo quadro di sostegno finanziario.

La questione dei canoni, inoltre, riveste carattere di estrema delicatezza in relazione alla entrata in funzione dei nuovi servizi ferroviari ad Alta velocità/Alta capacità sulla linea Milano-Roma-Napoli. Per le tratte AV/AC, infatti, i canoni di accesso non dovranno semplicemente essere posti a copertura dei costi di circolazione sopportati dal Gestore dell'infrastruttura, ma anche garantire buona parte della remunerazione del capitale investito nella realizzazione delle linee ferroviarie AV/AC.

In considerazione di quanto sopra esposto, pur prevedendo di riprendere in tempi brevi i contatti con le regioni per la condivisione

dello schema di decreto finalizzata a stabilire i nuovi canoni, tenuto anche conto dei tempi tecnici per l'acquisizione del parere del CIPE e della Conferenza Stato - regioni, si rende indispensabile differire il termine di adozione del decreto stesso quantomeno al 31 dicembre 2009, al fine di consentire la prosecuzione della validità degli attuali canoni nelle more della conclusione dell'*iter* di approvazione ed adozione del nuovo decreto.

Articolo 26.

In attuazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 luglio 1992, i servizi di cabotaggio in Italia sono stati liberalizzati dal 1° gennaio 1999.

Tenuto conto delle difficoltà economiche e delle limitazioni del bilancio dello Stato che non consentono di rendere strutturali benefici concessi precedentemente ed autorizzati in sede europea, la disposizione è volta ad assicurare continuità ai servizi di cabotaggio prorogando per l'anno 2009 le relative Convenzioni, in scadenza al 31 dicembre 2008, nel limite delle risorse di bilancio disponibili.

Articolo 27.

In riferimento ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci sulla media e lunga percorrenza, l'articolo 2, comma 253, della legge finanziaria 2008, nella formulazione in vigore a seguito delle modifiche recate dall'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dispone che l'individuazione del perimetro dei servizi di utilità sociale è effettuata a seguito dell'espletamento di un'indagine conoscitiva da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza.

Il termine attualmente previsto per la conclusione dell'indagine è il 15 dicembre 2008.

Tuttavia, considerata la rilevanza della disponibilità di risorse finanziarie pubbliche – quale elemento condizionante l'estensione e le caratteristiche del perimetro suddetto – va tenuto conto di quanto disposto dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che all'articolo 25 ha stanziato 480 milioni di euro – per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per i contratti di servizio dello Stato e delle regioni a statuto ordinario, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

È opportuno, quindi ricondurre a coerenza tale scadenza con la preventiva determinazione delle risorse effettivamente disponibili. L'articolo 27 è strettamente funzionale a tale obiettivo.

La prosecuzione dei contratti ad oggi in essere tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa deriva in via diretta dal differimento del termine di ultimazione dell'indagine. Attualmente, oltre ai due contratti di servizio per il trasporto ferroviario, rispettivamente, di passeggeri e di merci, è in vigore l'accordo sottoscritto il 14 marzo 2008, che per il trasporto di passeggeri individua – nelle more dell'espletamento dell'indagine – un primo perimetro di servizi da assoggettare al regime di «pubblica utilità».

Articolo 28.

Nel precisare che si è già provveduto ad emanare il decreto relativo all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato per l'anno 2008, si fa contestualmente presente che il complesso *iter* necessario per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non è stato perfezionato nel corso dell'anno 2008.

Si rappresenta infatti che il decreto interministeriale di approvazione delle «Linee

guida» emanate dall'ENAC in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva è stato solo di recente controfirmato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è stato trasmesso, unitamente ai relativi allegati, alla Corte dei conti per la registrazione.

Inoltre, tra le Società di gestione aeroportuale, soltanto la GESAC di Napoli ha finora qui sottoscritto il contratto di programma con ENAC, in corso di esame congiunto da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze; la proroga di termini, pertanto, risulta indispensabile.

Articolo 29.

Gli affidamenti in concessione delle gestioni totali aeroportuali sono connessi anche ai procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministero della difesa per l'applicazione dell'articolo 693 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Le problematiche emerse nel corso di tali procedimenti ed inerenti anche l'attribuzione all'ENAV Spa, con conseguenti e rilevanti oneri, dei servizi di navigazione aerea sugli scali acquisiti o da acquisire al demanio civile, hanno comportato un prolungamento dei tempi di lavoro rendendo necessaria una modifica al disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) prevedendo la sostituzione del termine 31 dicembre 2008 con quello del 31 dicembre 2009.

Articolo 30.

La proroga del decreto relativo ai parametri e delimitazione delle aree concernenti la balneabilità delle acque è giustificata sia

per i tempi necessari al completamento dell'*iter* procedurale, sia per motivi tecnico-scientifici.

Per quanto riguarda l'*iter* procedurale, si fa presente che la procedura di stesura del decreto attuativo prevede l'acquisizione delle specifiche tecniche da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS) ed i pareri sia del Consiglio superiore di sanità, sia della Conferenza unificata.

Articolo 31.

Con l'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il legislatore italiano, al fine di una maggior tutela della salute pubblica e in considerazione della ormai prevalente dislocazione delle officine di produzione di materie prime in Paesi non rientranti nell'Unione europea con sistemi di controlli sanitari spesso non in linea con quanto previsto dalle norme vigenti nell'ambito dell'Unione europea, ha previsto che per le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali, importate in Italia da Paesi terzi, deve essere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea.

La Commissione europea, con nota in data 5 marzo 2007, ha tuttavia fatto presente che introducendo la previsione di cui sopra l'Italia sarebbe andata oltre le prescrizioni contenute nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 e avrebbe, inoltre, introdotto un concreto rischio di ostacolo alla libera circolazione delle merci in seno al mercato interno.

Alla luce di tali considerazioni, tenendo anche conto delle problematiche emerse in sede di attuazione del citato articolo 54, comma 3, con decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, si è provveduto, tramite l'inserimento del comma 3-*bis*, a sospendere

l'applicazione della norma in esame fino al 31 dicembre 2008.

L'esigenza di tutela della salute pubblica, sottesa alla disciplina della fattispecie in esame, è stata, nel frattempo, condivisa anche da alcuni deputati europei che hanno presentato la «Dichiarazione scritta n. 61/2006 sui principi attivi farmaceutici» con la quale si è richiesto al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di prevedere l'obbligo del certificato di buona fabbricazione per i produttori e gli importatori di materie prime farmaceutiche.

Con ulteriore nota in data 18 novembre 2008, la Commissione europea – nel ribadire i dubbi sulla legalità della disposizione normativa sopra citata – ha reso noto di essere in procinto di attivarsi per disciplinare, a livello comunitario, la materia in esame al fine «di rafforzare i vari aspetti della qualità delle sostanze attive farmaceutiche mediante un maggiore controllo delle prassi di fabbricazione nell'Unione europea e nei Paesi terzi» e ha, altresì, manifestato alle Autorità italiane l'opportunità di riesaminare la norma in questione o, in alternativa, di differirne ulteriormente l'applicazione.

L'articolo 31 in esame, prendendo anche spunto dal suggerimento esplicitamente manifestato dalla stessa Commissione, intende prorogare ulteriormente l'applicazione del disposto di cui al citato articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2006. Tale proroga consente di mantenere, comunque, nell'ambito dell'ordinamento italiano la previsione dell'obbligo del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base delle stesse motivazioni che ne avevano giustificato l'iniziale previsione e, sotto un altro profilo, consente di attendere la disciplina che sarà emanata in materia dai competenti organi comunitari e di scongiurare il preannunciato rischio di apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia.

Articolo 32.

Il comma 1 è diretto a prorogare i termini di applicazione della disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno, tra le più controverse del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per la quale già è stato previsto, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009 della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (anche per la quale è stato previsto, sempre all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009). Il termine del 16 maggio 2009 è stato individuato in quanto coerente con l'entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle «disposizioni integrative e correttive» al citato decreto legislativo, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123. In tal modo, i problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell'ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro.

Il comma 2, per motivazioni analoghe a quelle di cui al comma 1, è finalizzato alla proroga del termine riferito alle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro, la cui applicazione – sempre *ex* articolo 4, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2008 – è al momento prevista a far data dal 1° gennaio 2009.

Articolo 33.

L'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, stabilisce quanto segue: «i medicinali veterinari omeopatici in commercio conformemente alla normativa vigente possono continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre 2008, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiedenti,

per gli stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione, conformemente agli articoli 20, 21 e 22».

Per quanto concerne i medicinali veterinari omeopatici che possono essere autorizzati al commercio con procedura di registrazione semplificata ai sensi degli articoli 20 e 21 del citato decreto, è quasi concluso l'*iter* di approvazione delle linee guida per l'elaborazione del *dossier* di tecnica farmaceutica, che le imprese interessate devono presentare per la richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari omeopatici ai quali si applica la procedura suddetta.

Per quanto concerne, invece, le autorizzazioni che devono essere rilasciate ai medicinali veterinari omeopatici cui non si applica la procedura semplificata sopracitata, il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 193 del 2006 stabilisce che il Ministero «con proprio decreto emana apposite disposizioni per l'effettuazione delle prove d'innocuità e le sperimentazioni precliniche e cliniche dei medicinali omeopatici che non soddisfano le condizioni [...]. In tale caso il Ministero della salute notificherà alla Commissione le regole speciali adottate».

Il decreto ministeriale citato nella predetta disposizione non è stato emanato poiché non sono stati completati gli opportuni approfondimenti e studi da parte degli esperti per stabilire criteri e modalità per l'effettuazione delle prove suddette. Per quanto sopra si è ritenuto necessario prorogare di un anno il termine di cui trattasi.

Articolo 34.

La disposizione è destinata a risolvere il problema del rinnovo, per il 2009, della possibilità, per l'industria farmaceutica di sostituire la riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2006, con il versamento di un equivalente *payback* al Servizio sanitario nazionale.

Articolo 35.

La norma è tesa a consentire a tutto il personale incaricato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca di poter continuare ad assicurare lo svolgimento dell'attività di supporto alla ricerca e di supporto amministrativo-gestionale, anche per l'attuazione del progetto straordinario di innovazione tecnologica finalizzato all'erogazione dei servizi tecnici e per la sicurezza tecnologica di macchine ed impianti sul territorio nazionale.

La proroga consente il rinnovo dei citati contratti di collaborazione, tutti in scadenza il 31 dicembre 2008, e scongiura gravi ripercussioni sulle attività di ricerca.

Articolo 36.

L'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, ha disposto che tutte le operazioni riguardanti il personale docente di ruolo (assunzioni a tempo indeterminato, provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque tutti quelli di durata annuale) devono essere completate entro il 31 luglio di ciascun anno. Decorso tale termine, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine del personale non di ruolo supplente annuale e fino al termine delle attività didattiche, attingendo alle apposite graduatorie provinciali ad esaurimento.

La proroga ha lo scopo di assicurare che al 1° settembre, data di inizio dell'anno scolastico, a tutte le cattedre vacanti sia assegnato personale di ruolo o personale supplente nominato per tutto l'anno o fino al termine dell'attività didattica, al fine di evitare spostamenti di personale ad anno scolastico iniziato.

Peraltro, tenuto conto che per effetto dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per l'anno scolastico 2009/2010 si prospetta una particolare situazione, in quanto devono essere emanati i regolamenti di attuazione del Piano programmatico di interventi, che ridisciplinano la materia degli organici del personale docente e della riorganizzazione della rete scolastica e che avranno un notevole impatto sulle operazioni di mobilità e di reclutamento dello stesso personale per l'anno scolastico 2008/2009, la proroga ha lo scopo di consentire che le operazioni riguardanti il personale di ruolo possano essere effettuate entro il 31 agosto 2009; in tal modo, infatti, si dà la possibilità agli uffici scolastici periferici di poter utilizzare un margine di tempo più adeguato per completare le operazioni sopra descritte, nella piena osservanza delle nuove disposizioni che stanno per essere emanate con i suddetti regolamenti in materia di organici e di riorganizzazione della rete scolastica.

Articolo 37.

Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nel definire le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ha previsto, all'articolo 27, comma 4, che le prime classi dei percorsi liceali dovevano essere avviate a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008. Tale termine è stato successivamente prorogato all'anno scolastico 2008-2009 dall'articolo 1, comma 8, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, e all'anno scolastico 2009-2010 dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, che ha previsto una nuova disciplina ordinamentale degli istituti tecnici e professionali, modificando in parte quella dettata dal citato

decreto legislativo n. 226 del 2005, in materia di percorsi liceali.

L'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è intervenuto anch'esso in materia di riforma degli ordinamenti dell'istruzione secondaria di secondo grado, prevedendo, al comma 4, lettera *b*), la ridefinizione dei *curricula* vigenti nei diversi ordini di scuola, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, mediante l'adozione di appositi regolamenti attuativi del piano programmatico di interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo 64.

Poiché allo stato attuale i regolamenti in parola, di imminente sottoposizione al Consiglio di Stato, prevedono l'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, si rende necessario prorogare di un anno scolastico il termine previsto dal suddetto articolo 27 comma 4, come modificato dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine di evitare incertezze interpretative sulle norme ordinamentali da applicare per l'anno scolastico 2009-2010.

In conseguenza della proroga in esame, si rende necessario, per motivi di sistematicità normativa, abrogare il comma 8 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2006, con il quale il termine originario era stato prorogato all'anno scolastico 2008-2009, nonché il secondo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente prorogato all'anno scolastico 2009/2010.

Articolo 38.

L'articolo 159, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che, nell'eventualità in cui le regioni

non provvedano, entro il 31 dicembre 2008, a verificare l'adeguatezza strutturale dei comuni subdelegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, la stessa subdelega decade, con ritorno della funzione in capo alle regioni deleganti.

La proroga in esame mira a rinviare di sei mesi l'entrata in vigore del nuovo regime dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'articolo 146 del citato codice dei beni culturali e del paesaggio.

Essa si propone, inoltre, di evitare che il 1° gennaio 2009 la funzione di autorizzazione paesaggistica torni alle regioni (che mancano delle strutture per esercitare detto compito), prevenendo il rischio della paralisi delle autorizzazioni paesaggistiche a decorrere dal 1° gennaio 2009.

La proroga risponde anche all'impegno assunto dal Ministro su un'apposita risoluzione (7/00079) presentata alla VIII Commissione della Camera dei deputati da numerosi deputati.

Articolo 39.

L'articolo 71-*septies*, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dispone che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.

Il successivo comma 2 prevede che detto compenso debba essere determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2008, nel rispetto della normativa comunitaria e sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti.

La necessità della proroga alla data del 31 dicembre 2009 deriva, pertanto, dalla necessità di attendere l'esito dei lavori di una ap-

posita Commissione per l'esame delle problematiche relative alla riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto.

Articolo 40.

La disposizione, nel comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2010 il mandato del Presidente della fondazione «La Quadriennale di Roma», trasformata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nonché il mandato del Presidente della fondazione «La Triennale di Milano», trasformata con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273.

La proposta di proroga della durata in carica delle strutture di vertice dei suddetti enti si rende necessaria per garantire la continuità del funzionamento delle stesse fondazioni, prevenendo la paralisi delle importanti attività culturali esercitate.

Il comma 2 dell'articolo in esame ha, invece, ad oggetto l'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il quale disciplina l'amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, il comma 2 del citato articolo 21 prevede che, con il decreto di scioglimento degli organi di vertice della fondazione, vengono nominati uno o più commissari straordinari e viene altresì determinata la durata dell'incarico, che in ogni caso non può essere superiore a sei mesi.

La proposta normativa mira a consentire al Ministro per i beni e le attività culturali di disporre, con proprio decreto, la proroga dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche per un ulteriore periodo, che in ogni caso non può concludersi oltre la data del 31 dicembre 2010. Tale proroga si rende necessaria per far fronte alla grave situazione organizzativa e finanziaria, diversa per ognuna delle fondazioni attualmente commissariate, che necessita, per la soluzione, di un ulteriore periodo di amministrazione straordinaria.

Naturalmente, proprio la diversità delle situazioni in cui versano le fondazioni rende necessario adottare uno strumento organizzativo flessibile, attribuendo al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di individuare periodi di proroga differenziati in ragione delle diverse fondazioni commissariate.

Articolo 41.

Commi 1-5. In relazione alle modifiche alla disciplina delle assunzioni introdotte - a decorrere dall'anno 2008 - dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, non più basate sulla ripartizione di un fondo ma sull'utilizzo di una parte delle disponibilità finanziarie derivanti dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente, nonché alle innovazioni ed agli adempimenti in materia di programmazione dei fabbisogni e degli assetti organizzativi, recati, in particolare, dagli articoli 66, 72 e 74 del più volte citato decreto-legge n. 112 del 2008, molte amministrazioni hanno manifestato l'esigenza di poter effettuare le assunzioni consentite per l'anno 2008 dalla citata legge n. 296 del 2006, fermi restando i limiti finanziari ivi previsti, anche oltre il termine del 31 dicembre 2008. Analoghe esigenze sono state rappresentate in relazione alle problematiche emerse in relazione a talune procedure di stabilizzazione di personale precario, impiegato soprattutto in attività di ricerca, che difficilmente potranno essere portate a conclusione entro l'anno 2008. In relazione alle predette esigenze, tenuto conto delle limitate facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, considerato che negli anni recenti sono costantemente intervenute disposizioni intese a differire i termini entro i quali poter effettuare le assunzioni consentite nell'anno precedente (vedasi da ultimo l'articolo 3, comma 86, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e che comunque l'intervento non comporta un aumento del numero dei soggetti assumibili e dei relativi oneri, viene stabilita la proroga dei termini

entro cui effettuare le assunzioni già previste per l'anno 2008.

In particolare, i commi 1 e 2 dispongono, rispettivamente, la proroga al 31 dicembre 2009 ed al 30 giugno 2009 dei termini entro cui procedere alle assunzioni ed alle stabilizzazioni relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2007, previste dai commi 523, 643 (assunzioni) e 526 (stabilizzazioni) dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Il *comma 3* è inteso a prorogare al 30 giugno 2009 il termine entro cui procedere alle assunzioni a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, e successive modificazioni, della richiamata legge n. 296 del 2006.

Con il *comma 4* viene differito al 30 giugno 2009 il termine per l'effettuazione delle assunzioni del personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge n. 244 del 2007.

Con il *comma 5* resta comunque ferma la sanzione di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008 che fa divieto di procedere ad assunzioni alle Amministrazioni che non abbiano adempiuto alle misure di razionalizzazione e di riduzione delle dotazioni organiche previste dai commi 1 e 4 dello stesso articolo 74.

Comma 6. Con il 31 dicembre 2008 cessa la vigenza del divieto di estensione del giudicato in materia di personale delle amministrazioni pubbliche previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il triennio 2005-2007, e successivamente prorogato per tutto l'anno 2008 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Tale divieto è stato previsto ininterrottamente dall'anno 1995 nell'ambito delle diverse manovre finanziarie ed ha consentito, fino alla sua vigenza, di evitare consistenti oneri derivanti dall'automatica applicazione dei giudicati a tutto il personale della pub-

blica amministrazione in relazione a giurisprudenza consolidata.

Emerge, quindi, la necessità, con il comma 6 di riproporre la norma a regime ai fini del contenimento della spesa nei termini sopra indicati.

Con il *comma 7* si bloccano, anche per il triennio 2009-2011, i trattamenti economici accessori, periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita, negli importi vigenti nell'anno 1992, quali le indennità di bilinguismo dei magistrati, i compensi delle commissioni esaminatrici di concorso, e così via, nonché, nelle misure erogate nell'anno 1996, le indennità collegate al trattamento economico di missione e di trasferimento.

In carenza di tale proroga, gli importi degli anzidetti emolumenti verrebbero a subire un incremento tendenziale non inferiore, rispettivamente, al 54 ed al 30 per cento circa, pari alla sommatoria dei tassi d'inflazione relativi ai periodi di vigenza del blocco.

Parimenti il predetto blocco viene confermato per compensi, indennità e rimborsi erogati dalle pubbliche amministrazioni agli estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di particolari funzioni (giudici popolari, giudice di pace, compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, eccetera); in mancanza del blocco, i trattamenti stessi subirebbero un incremento non inferiore al 13 per cento. Conseguentemente si dispone che a decorrere dall'anno 2011, gli importi delle predette indennità e i compensi possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La proroga di cui al *comma 8* è riferita alla gestione commissariale dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I e ri-

guarda il termine del 31 dicembre 2008, contenuto nell'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Tale norma, nell'autorizzare la spesa di 250 milioni di euro per la definitiva estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti della predetta Azienda, ha nel contempo autorizzato il Commissario liquidatore ad effettuare transazioni alle condizioni e con le modalità ivi indicate, fissando al 31 dicembre 2008 il termine perentorio per i relativi pagamenti.

Il Commissario liquidatore, con nota del 31 luglio 2008, nel premettere di aver tempestivamente avviato le procedure previste dalla normativa di cui sopra, ha fatto presente di ritenere impossibile la conclusione delle operazioni di pagamento entro il 31 dicembre 2008, stante l'elevato numero di posizioni da definire (800 creditori circa) e le complesse problematiche operative, rappresentando pertanto l'esigenza di una proroga del termine in questione.

In relazione a quanto sopra ed in considerazione delle finalità della normativa di cui trattasi, il comma 8 proroga al 30 giugno 2009 il termine fissato per l'effettuazione dei pagamenti da parte del Commissario liquidatore dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I.

La disposizione di cui al *comma 9* ha lo scopo di prevedere per il personale dell'ente Poste italiane Spa in posizione di comando presso amministrazioni pubbliche o enti una ulteriore proroga dei comandi in atto.

Dal 1998, anno di trasformazione dell'ente Poste in società per azioni, il personale dipendente di Poste italiane non può accedere al comando presso pubbliche amministrazioni. Tuttavia la proroga dei comandi in atto è stata sempre prevista con apposite previsioni normative inserite nell'ambito delle leggi finanziarie successive a tale data (articolo 53, comma 19, della legge n. 449 del 1997; articolo 45, comma 10, della legge n. 448 del 1998 e così via fino alla legge

24 dicembre 2007, n. 244) al fine di consentire alle amministrazioni ed enti interessati di far transitare nei loro ruoli il personale in posizione di comando e consentirne una riduzione (si è passati infatti da un numero da circa 3.500 agli attuali 220 circa).

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), a differenza delle precedenti, ha, peraltro, previsto la possibilità di inquadramento del suddetto personale nei ruoli delle amministrazioni dello Stato presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti disponibili in organico con proroga dei comandi fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

In ragione dell'esiguo numero delle unità interessate, della professionalità che le stesse hanno acquisito presso le amministrazioni di destinazione, del notevole lasso di tempo intercorso (comandi *ante* 1998), si ritiene opportuno per tutti i soggetti interessati, comprese le amministrazioni che si avvalgono di tali professionalità, procedere ad una ulteriore proroga di un anno in modo da consentire il definitivo inserimento nei ruoli organici delle amministrazioni di destinazione.

Comma 10. In considerazione della particolare complessità del processo di riorganizzazione delle strutture amministrative delineato dall'articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che interessa la generalità delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto delle sanzioni previste dal comma 6 del citato articolo per le amministrazioni inadempienti, si rende necessario differire al 31 maggio 2009 il termine previsto dal medesimo articolo per l'adozione dei provvedimenti attuativi.

Comma 11. La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), al fine di dare prima attuazione alla disposizione det-

tata dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, ha determinato in 20 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per l'anno 2009 i maggiori introiti spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dalle ritenute sui redditi da pensione (di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale.

Successivamente l'articolo 47-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, per dare certezze finanziarie alla regione in questione ai fini della predisposizione del proprio bilancio, ha individuato in 30 milioni di euro i maggiori introiti per l'anno 2010, completando così l'intervento per il triennio 2008-2010.

Si rende ora necessario, con il comma 11 in commento, sempre al fine di consentire una pianificazione anche triennale del bilancio (2009-2011), assicurare, sempre in prima applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 137 del 2007, anche per l'anno 2011 i maggiori introiti in parola, determinati in 30 milioni di euro.

Inoltre, per il 2008 si garantiscono fondi per consentire il prosieguo degli interventi a favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Commi 12 e 13. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, con apposita convenzione sottoscritta tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e la Fintecna Spa sono stati regolati i profili economici, contabili e di controllo concernenti la gestione da parte di Fintecna Spa dei rapporti attivi e passivi, nonché del contenzioso, degli enti

soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Detta convenzione, ed il relativo atto aggiuntivo, verranno a scadere entro il 31 dicembre 2008, lasciando un vuoto di disciplina che potrebbe determinare l'interruzione delle attività di liquidazione svolte dalla società liquidatrice. Per scongiurare tale pericolo, occorre estendere la disciplina scolpita nella convenzione stipulata ai sensi del citato articolo 1, comma 1-bis, ai rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze e Fintecna Spa sino al 30 giugno 2009.

Comma 14. L'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dispone che le azioni eccedenti il limite dello 0,50 per cento del capitale sociale di una banca popolare devono essere alienate entro un anno dalla contestazione da parte della banca partecipata della violazione del divieto.

Con il citato decreto-legge n. 248 del 2007 è stato disposto - per i soggetti che detenesero al 31 dicembre 2007 una partecipazione al capitale sociale di una banca popolare superiore allo 0,50 per cento - il differimento di un anno del termine previsto dal citato articolo 30. Tale disposizione si collocava nella prospettiva auspicata di una più generale riforma dell'ordinamento delle banche popolari che contemplasse un innalzamento della percentuale di possesso delle azioni attualmente previsto dal testo unico bancario.

Il superamento del limite percentuale di detenzione delle azioni in banche popolari assume particolare rilevanza nel caso di aggregazioni perfezionate nel 2007 mediante fusioni per incorporazione di banche costituite nella forma di società per azioni in banche popolari, nonché di concentrazioni tra investitori detentori di partecipazioni di banche popolari.

In tali situazioni, una mancata modifica del termine, ormai in scadenza, entro il quale effettuare l'alienazione delle azioni eccedenti

comporterebbe la dismissione della partecipazione eccedente.

Poiché appare improbabile che modifiche all'ordinamento delle banche popolari possano essere varate prima della stagione delle prossime assemblee (aprile), appare necessario modificare, con il comma 14, il termine attualmente previsto dal citato articolo 30 del testo unico bancario portandolo ad un periodo ragionevolmente più congruo.

Comma 15. Provvede ad assegnare un contributo di euro 2.800.000 nell'anno finanziario 2009 per il funzionamento all'Ente italiano montagna (EIM), organismo istituito dalla legge finanziaria 2007 in sostituzione dell'IMONT e posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 2115), con copertura da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 7236 del proprio stato di previsione. Il contributo deve intendersi, come da nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riferito solamente all'anno finanziario 2009. Le unità previsionali di base interessate alla variazione compensativa sono determinate annualmente dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009).

Comma 16. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007, talune amministrazioni dello Stato, agenzie ed enti pubblici non economici sono state autorizzate ad avviare procedure di stabilizzazione di personale, per gli anni 2007 e 2008, entro prefissati limiti di spesa e di posti.

Considerato che non tutte le amministrazioni hanno portato a compimento le suddette procedure, la previsione di cui al comma 16 è intesa a prorogare al 30 giugno 2009, nei limiti di spesa e delle unità già autorizzate con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il termine

ultimo per concludere il procedimento di stabilizzazione. Inoltre in coerenza con quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed al fine di garantire la piena operatività delle amministrazioni interessate, viene prorogato al 30 giugno 2009 il termine entro il quale queste ultime possono continuare ad avvalersi del personale destinatario delle procedure di stabilizzazione nelle more della conclusione delle stesse, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo.

Articolo 42.

Comma 1. Il comma 3 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ha disposto che, ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e d'intesa con la Conferenza unificata, è fissata la data a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

Tale data, originariamente fissata al 31 dicembre 2007, è stata successivamente differita, con il comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al 31 dicembre 2008. Ora, con il comma 1 in esame si prevede l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2009 del termine trascorso il quale l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire obbligatoriamente con la carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi.

Comma 2. Si prorogano i termini di entrata in vigore di alcune disposizioni introdotte con l'articolo 1, commi 121, 122 e

123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le quali sono state previste nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate, che stabiliscono l'unificazione del flusso mensile, da parte dei sostituti d'imposta, dei dati rilevanti ai fini previdenziali e fiscali.

Per l'attuazione delle norme sono necessarie rilevanti modifiche ai sistemi informativi dei contribuenti e delle amministrazioni che devono ricevere i dati, nonché condivise modalità di gestione delle informazioni stesse, con un rilevante impatto sulla gestione del complessivo rapporto di lavoro. In proposito è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Occorre precisare che per il medesimo periodo di paga entra a regime anche il libro unico previsto dall'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente sia i sostituti d'imposta, mediante le associazioni che li rappresentano, sia i professionisti che li assistono hanno richiesto la proroga di un anno dell'entrata in vigore del nuovo flusso telematico per consentire una adeguata messa a regime del nuovo sistema e possibili sperimentazioni.

È inoltre disciplinata una notevole semplificazione di una serie di adempimenti attualmente frammentati in una pluralità di flussi informativi con consistenti oneri amministrativi per i sostituti d'imposta.

A tale fine è prevista dal 1° gennaio 2010 l'unificazione di tutti i flussi informativi riguardanti le dichiarazioni rese attualmente ai fini fiscali e previdenziali con il modello DM, previsto dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, con la procedura E-MENS e la dichiarazione modello 770, rispettivamente previsti dagli articoli 44 e

44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Commi 3 e 4. L'intervento normativo proposto si compone di due commi, entrambi finalizzati ad intervenire in modo puntuale sul vigente assetto normativo relativo alla disciplina del prelievo erariale unico e della imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla riscossione del menzionato tributo per l'anno 2006.

Più in dettaglio, il comma 3 interviene, in modifica, sul testo degli articoli 39-bis e 39-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, così come introdotto dall'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), rinviando i termini già dettati per la liquidazione del prelievo erariale unico per l'anno 2006, che verrebbe così ad essere fissata al 30 giugno 2009, e per la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2006, n. 334, con la quale la Consulta ha riconosciuto al cennato prelievo natura tributaria in quanto sostitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti, della quale, pur nella sua autonomia, ha mantenuto le caratteristiche essenziali, è conseguita la necessità di dare corso alla modifica, determinata dalla esigenza di procedere ad una *reconductio ad unum* del «sistema tributario del P.R.E.U. sugli apparecchi da gioco» a quello previsto dalla normativa tributaria generale. Da ciò è conseguita l'esigenza di provvedere al reimpianto dei processi utilizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fino al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007), operazione questa che, attesa la particolare complessità tecnico-informativa, ha richiesto al *partner* tecnologico dell'Amministrazione (SOGEI) tempi di realizzazione maggiori di quelli originariamente

previsti, che per quanto riguarda il 2006, hanno visto il rilascio delle relative procedure nel corrente mese di dicembre.

Analogamente il comma 4, per le medesime ragioni organizzative conseguenti al tempestivo rilascio delle procedure informatiche, interviene sulla disciplina della liquidazione e della riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti per anno 2006.

Commi 5, 6 e 7. Per accedere al beneficio del 5 per mille relativo agli esercizi finanziari 2006 e 2007, gli enti del volontariato dovevano produrre telematicamente apposita domanda di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato curato dall'Agenzia delle entrate (articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006 ed articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2007).

Successivamente, ad integrazione della domanda di iscrizione, dovevano produrre una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il perdurare del possesso dei requisiti soggettivi che davano diritto al beneficio.

In sede di controllo degli elenchi e di riscontro sulle dichiarazioni sostitutive sono emerse relativamente alla suddetta documentazione numerosissime criticità.

Con il comma in esame, al fine di consentire alla Agenzia delle entrate di provvedere celermente al riparto delle somme in questione, si proroga il termine entro cui gli enti del volontariato possono integrare la documentazione in parola.

Per quanto attiene gli effetti della disposizione sul gettito erariale, si fa presente che la norma non comporterà oneri aggiuntivi di sorta. Infatti, per l'anno 2006 è stato operato l'accantonamento in apposito capitolo delle somme destinate a tutti i soggetti esclusi, in attesa di conoscere gli esiti del contenzioso instaurato.

Per l'anno 2007, invece, non è stato ancora effettuato il riparto delle somme agli aventi diritto.

Il differimento di termine stabilito con il comma 6 si giustifica in funzione dei tempi di istruttoria tecnica occorrenti per la predisposizione del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che deve stabilire le modalità di versamento degli acconti per IRES e IRAP. Per quest'ultima imposta, con il comma 7, si dispone la proroga di un anno per la sua regionalizzazione.

Articolo 43.

Con il comma 1 il limite massimo di emissione di titoli pubblici stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 245, legge di bilancio 2008-2010, non viene applicato fino al 31 dicembre 2008, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla crisi finanziaria di livello mondiale. I commi 2 e 3 sono volti a garantire ulteriori margini di flessibilità gestionale di bilancio, rispetto a quelli già previsti ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, consentendo compensazioni tra i seguenti Fondi di riserva iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, il Fondo di riserva per le spese impreviste e il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

Tale maggiore flessibilità garantisce la riallocazione delle risorse dei Fondi di riserva e costituisce uno strumento necessario in considerazione degli interventi riduttivi delle spese effettuati dal predetto decreto-legge n. 112 del 2008 che non permettono di avere consapevolezza delle occorrenze che si renderà necessario fronteggiare per le tipologie di spese oggetto di integrazione con prelevamento dai medesimi Fondi.

Articolo 44.

L'intervento normativo d'urgenza si rende necessario per fronteggiare in maniera efficace gravi fatti criminosi di acquisizione e diffusione illecita di dati personali che si sono verificati specie di recente e provenienti, per lo più, da delicate infrastrutture critiche quali le banche dati di grandi dimensioni e di particolare rilevanza, nonché i connessi fenomeni di «dossieraggio».

A tale fine, l'articolo intende introdurre, innanzitutto, specifiche fattispecie aggravate per i suddetti casi, specie quando coinvolgano numerosi interessati o comportino per essi un pregiudizio maggiormente rilevante (comma 7).

Per perseguire efficacemente tale obiettivo sono apportati i necessari, indifferibili adeguamenti di talune disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con circoscritti interventi che tengono conto dell'esperienza applicativa, in particolare di quella più recente.

Si prevede un contenuto adeguamento dei limiti minimi e massimi di alcune sanzioni amministrative pecuniarie, specie nei casi di violazioni più gravi, in modo da calibrarne l'efficacia rispetto a situazioni eterogenee, a

volte molto diversificate fra loro, che spesso si verificano (commi da 2 a 6 e 10). Ciò, in particolare, al fine di graduare meglio l'afflittività della sanzione a seconda che la violazione sia commessa da soggetti pubblici o privati di grandi dimensioni e disponibilità economiche, piuttosto che da altri soggetti per i quali il pericolo di illeciti e le condizioni economiche possono risultare minori (si pensi agli ordinari trattamenti per finalità amministrative e contabili presso piccole e medie imprese o liberi professionisti). Tale adeguamento potrà anche comportare un effetto positivo sulle disponibilità erariali, stante la previsione di legge che assegna anche allo Stato i proventi delle sanzioni (articolo 166 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Si prevede, altresì, un perfezionamento del quadro delle sanzioni amministrative con riferimento a violazioni oggi punite in sede penale (commi 2 e 9), assicurando anche in questo caso un'afflittività delle sanzioni più mirata e graduata rispetto a fattispecie di particolare gravità (misure minime di sicurezza, trattamento illecito di dati, violazione di prescrizioni o divieti).

RELAZIONE TECNICA

Oltre a quanto contenuto nell'ambito della relazione illustrativa, vanno svolte le seguenti ulteriori considerazioni in ordine agli effetti finanziari delle norme recate dal decreto-legge.

Articolo 8.

In considerazione del quadro generale di attuazione della previdenza complementare, che vede gran parte degli accordi istitutivi definiti, rimangono da negoziare i fondi per il solo personale dei comparti Agenzie fiscali, università e ricerca (nel settore contrattualizzato) e del personale dei comparti non contrattualizzati. Nell'ipotesi che venga riconosciuto per spese d'avvio un contributo di circa 3 euro per ogni dipendente per le amministrazioni citate, la proroga in esame determinerebbe un onere - limitatamente per l'anno 2009 - di circa 1,9 milioni di euro. Tale onere, sommato all'accantonamento del contributo di parte datoriale per gli attuali 80.000 iscritti del Fondo Espero - pari a poco meno di 21 milioni di euro - appare ampiamente coperto dalle risorse attualmente previste per la contribuzione alla previdenza complementare (pari a 104 milioni di euro annui per il 2009, secondo quanto previsto dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 - legge finanziaria 2009).

Articolo 9.

La norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto produce solo variazioni non valutabili, ma compensative, di entrate e di spese, tra soggetti facenti parte dell'aggregato delle pubbliche amministrazioni. In effetti, le sanzioni previste sono già destinate, a legislazione vigente, ad iniziative a favore dei consumatori.

Articolo 12.

Il capitolo 3003, relativo alle risorse finalizzate per le nuove province, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, reca alla data di entrata in vigore del decreto-legge disponibilità complessive estremamente esigue, pari a circa 338.000 euro, la cui conservazione non comporta effetti significativi ai fini delle stime sui tendenziali, tenuto anche conto che lo stanziamento storicamente viene impegnato per intero.

Articolo 13.

Il regolamento previsto dalla norma è stato approvato dal Consiglio dei ministri ed è in corso di perfezionamento. Pertanto, è stato necessario prevedere una proroga della norma che disponeva la sua emanazione entro il mese di marzo 2008. Tuttavia, poiché nel corso del 2008 si sono registrati ritardi nella complessa concertazione interministeriale, di tale allungamento dei tempi per l'erogazione definitiva dei fondi si è tenuto conto in sede di aggiornamento delle stime dei tendenziali di spesa, trattandosi di occorrenze di natura obbligatoria dell'Amministrazione, riconosciute per legge, che sarebbero slittate per cassa all'anno successivo.

Articolo 15.

Il comma 1 non comporta effetti in quanto intende conservare all'anno successivo le somme accantonate ai sensi dei commi da 755 a 758 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, nelle more dell'espletamento delle procedure, che necessariamente vengono concluse nell'anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, le risorse disponibili per l'anno 2008 non possono essere utilizzate nel corso dell'esercizio e tale circostanza è già stata considerata nei tendenziali di spesa.

Il comma 2 concerne la conservazione delle risorse destinate all'incentivazione del personale della pubblica amministrazione, che sono anch'esse già considerate nei tendenziali e, pertanto, la disposizione non comporta effetti.

Articolo 17.

La disposizione, come già disposto per l'esercizio precedente (articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), prevede la conservazione al 2009 delle somme riassegnate e non impegnate nell'anno 2008 sul fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico). Come per gli anni precedenti, in considerazione dell'approssimarsi della fine dell'esercizio, si è tenuto conto del presumibile mancato utilizzo delle risorse e tale circostanza è stata considerata in sede di aggiornamento dei tendenziali; pertanto la norma in questione non comporta effetti negativi.

Articolo 31.

La norma è diretta a stabilire che dal 1° gennaio 2010 (anziché dal 1° gennaio 2009) si applichino le disposizioni che impongono (articolo 54,

comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2006) che per le materie prime anche importate da Stati terzi sia disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 34.

La norma è diretta a prorogare fino al 31 dicembre 2009 le disposizioni che consentono alle aziende farmaceutiche di richiedere all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) la sospensione dell'applicazione dello sconto del 5 per cento sul prezzo dei farmaci, con conseguente versamento, in favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza finanziaria da adottare da parte dell'AIFA stessa. Entro il 31 gennaio 2009 l'AIFA, con propria determinazione, definisce gli aspetti applicativi della norma.

Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 41.

I commi da 1 a 4 del presente articolo, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione e di stabilizzazione previste dalla normativa vigente per l'anno 2008, fermi restando i relativi oneri ed il numero delle unità assumibili, non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 11 prevede interventi in favore della regione Friuli-Venezia Giulia e della minoranza slovena, autorizzando la spesa, rispettivamente, di 30 milioni di euro per l'anno 2011, al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia risorse di bilancio aggiuntive per il medesimo esercizio rispetto a quelle previste dall'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché di 1 milione di euro per l'anno 2008, per la prosecuzione degli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Ai relativi oneri si provvede, quanto a 1 milione di euro per il 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione del «fondo flessibilità» di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

Il comma 15 assegna un contributo di euro 2.800.000 per l'anno finanziario 2009, per il funzionamento all'Ente italiano montagna (EIM),

organismo istituito dalla legge finanziaria 2007 in sostituzione dell'Istituto nazionale della montagna (IMONT) e posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 2115), con copertura da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto legislativo n. 204 del 1998, di cui al capitolo 7236 del proprio stato di previsione. Il contributo deve intendersi, come da nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, solamente per l'anno finanziario 2009. Le unità previsionali di base interessate alla variazione compensativa sono determinate annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria.

Il comma 16, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di stabilizzazione ivi richiamate, fermi restando le unità e gli oneri previsti dalla normativa vigente, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 42.

Il differimento dei termini di cui ai commi 1, 2, 5 e 7 non comporta effetti finanziari, trattandosi di proroghe di adempimenti di carattere procedurale e per i quali non erano stati scontati effetti in bilancio.

Relativamente ai commi 3 e 4, afferenti, rispettivamente, la proroga dei termini di liquidazione e di riscossione del prelievo erariale unico e dell'imposta sugli intrattenimenti per l'anno 2006, non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, ma contribuiscono ad uniformare e razionalizzare il sistema tributario specifico, previsto per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, alla disciplina tributaria generale. Tali norme, viceversa, produrranno, nel lungo periodo, effetti positivi sul bilancio dello Stato derivanti dalla razionalizzazione - da parte degli uffici dell'Amministrazione - dei sistemi e delle modalità di gestione del tributo in parola.

La disposizione di cui al comma 6 prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità e il termine del versamento dell'acconto IRES e IRAP, non corrisposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, da effettuare entro dicembre 2008, è adottato entro il 31 marzo 2009.

Tale differimento comporta una perdita di gettito per l'anno 2008 di 1.730 milioni di euro.

Le percentuali di acconto relative alle due imposte sono pari per l'anno 2008:

per l'IRES, al 100 per cento;

per l'IRAP, al 99 per cento per i soggetti IRPEF (persone fisiche e società di persone), al 100 per cento per i soggetti IRES.

Legislazione proposta.

Per il solo anno 2008 le percentuali di acconto relative alle imposte considerate sono ridotte di 3 punti percentuali e pertanto pari, rispettivamente:

per l'IRES, al 97 per cento;

per l'IRAP, al 96 per cento per i soggetti IRPEF (persone fisiche e società di persone) e al 97 per cento per i soggetti IRES.

I contribuenti possono rideterminare, riducendolo, l'acconto dovuto a novembre a titolo di secondo od unico acconto per tenere conto di quanto eventualmente già versato come primo acconto.

Effetti di gettito.

In base ai dati di autotassazione, ricavati dal modello di versamento unificato F24, il gettito da primo acconto (tenuto altresì conto degli eventuali versamenti rateizzati) risulta pari a circa:

IRES: 14,94 miliardi di euro;

IRAP persone fisiche: 2,03 miliardi di euro;

IRAP persone giuridiche: 7,54 miliardi di euro.

Sempre in base ai dati di autotassazione, la stima dei versamenti a titolo di secondo ad unico acconto 2008 è pari a circa 21,96 miliardi ai fini IRES e 14,07 miliardi ai fini IRAP: considerando solo gli importi dovuti a partire dall'undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (pertanto i versamenti di novembre e dicembre 2008) per escludere quanto già versato dai contribuenti a cavallo, si ottiene la seguente stima di gettito da secondo acconto:

IRES: 20,2 miliardi di euro;

IRAP persone fisiche: 2,9 miliardi di euro;

IRAP persone giuridiche: 10,3 miliardi di euro.

Riducendo di 3 punti percentuali gli acconti dell'anno 2008 si prevede una riduzione di gettito, per l'anno considerato, pari a:

IRES $(14,94+20,2)*(97 \text{ per cento}/100 \text{ per cento} - 1)$
= - 1,05 mld di euro;

IRAP $(2,03+2,9)*(96/99 - 1) + (7,54 + 10,3)*(97/100 - 1)$
= - 0,68 mld. di euro.

L'effetto negativo di gettito nel 2008 (minore acconto IRAP/IRES o maggiori compensazioni F24 a dicembre a valere sulle ritenute IRPEF o sull'acconto IVA) è quindi pari a circa 1,73 miliardi di euro, recuperati nel 2009.

Si rappresenta che la disposizione non comporta effetti peggiorativi su fabbisogno e indebitamento, atteso che con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verranno stabilite le modalità della restituzione della quota di tre punti percentuali non versata a titolo d'acconto ai fini dell'IRES e dell'IRAP nel corrente anno.

Si ravvisano tuttavia effetti di competenza in termini di minor gettito erariale, sul saldo netto da finanziare per il 2008, in corrispondenza della mancata restituzione dell'acconto entro lo scadere dell'esercizio in corso, quantificati in 1.730 milioni di euro, ai quali si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

Articolo 44.

La disposizione del comma 1 prevede, a decorrere dal 2009, l'esclusione degli introiti di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dalla disciplina dettata dai commi da 615 a 617 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'articolo 166 del citato decreto legislativo è attualmente ricompreso nell'elenco n. 1, allegato alla predetta legge n. 244 del 2007, che contiene le disposizioni per le quali trovano applicazione le norme di cui ai richiamati commi da 615 a 617.

Al fine di pervenire alla quantificazione dell'onere recato dalla disposizione in esame, si prendono in considerazione i versamenti al capitolo d'entrata n. 2373 (sanzioni comminate dal Garante per la protezione dei dati personali) registrati in conto competenza nell'anno 2007, pari a 755.309,47 euro, e fino a tutto il mese di settembre del corrente anno 2008, pari a 1.015.509,37 euro.

Per quanto riguarda il 2008 si ipotizza che i versamenti per l'intero anno possano raggiungere l'importo di 1.200.000 euro, considerando anche il fattore di stagionalità degli incassi.

In mancanza di interventi legislativi, al Garante per la protezione dei dati personali sarebbero attribuiti nel 2009 189.000 euro, corrispondenti al 25 per cento delle entrate in questione registrate nel 2007 (vale a dire, il 50 per cento delle entrate riassegnabili, che a loro volta sono pari al 50 per cento degli incassi), secondo quanto prescritto dall'ultimo periodo del citato comma 617.

In forza della previsione normativa in esame, invece, nel medesimo anno al Garante sarebbero riassegnati 488.000 euro, corrispondenti al 50 per cento degli incassi dell'anno 2009, che si valutano in misura pari a 977.000 euro, corrispondente alla media tra il valore registrato nel 2007 (755.000 euro) e quello atteso per il 2008 (1.200.000 euro).

Per quanto esposto, l'onere recato dalla disposizione in esame per il 2009 è valutabile in 299.000 euro e corrisponde alla differenza tra i due importi suindicati (488.000 euro - 189.000 euro). Ipotizzando un *trend*

evolutivo grosso modo costante degli introiti in argomento, si ritiene che il medesimo onere di 299.000 euro si registrerà anche per gli anni successivi al 2009. Alla copertura di tale onere si provvede mediante riduzione, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), a decorrere dall'esercizio 2009.

Per quanto attiene agli altri commi della disposizione in esame, si valutano effetti positivi per il bilancio dello Stato che, in via prudenziale, non si quantificano.

ALLEGATO

(articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004).**

... *Omissis* ...

Articolo 2. - (*Disposizioni in materia di entrate*). - ... *Omissis* ...

22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2008, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.

23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

... *Omissis* ...

Articolo 35. - (*Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi*). - 1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008. La fissazione dei

termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.

... *Omissis* ...

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

... *Omissis* ...

Articolo 2. - ... *Omissis* ...

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione dei contributi statali di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Articolo 10-bis. - (*Efficienza delle amministrazioni pubbliche*). -
... *Omissis* ...

5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica, l'ISTAT è autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della società. I contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144.

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

Articolo 7. - (*Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet*). - 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia.

Articolo 36. - (*Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera*).

... *Omissis* ...

5. Ferma restando l'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2009, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali.

Articolo 60-ter. - (*Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali*). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009.

Articolo 61. - (*Avanzamento. Regime transitori*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato si applica la permanenza minima nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella 1 annessa al presente decreto.

2. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale del Corpo sanitario le permanenze minime nei gradi per l'avanzamento al grado superiore sono così stabilite:

- a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della durata legale del corso di laurea;
- b) per il grado di Capitano, in 8 anni;
- c) per il grado di Maggiore, in 3 anni;
- d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60 comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino al 2009, le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutti i ruoli speciali.

4. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato è fissato in tante unità pari alla somma dei Capitani mai valutati con anzianità di grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, pari o superiore rispettivamente a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo sanitario.

4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti

sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4 sono inclusi i Capitani mai valutati che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi, una anzianità di grado pari o superiore rispettivamente a 8 anni per il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato.

5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera d).

6. È consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento dei Corpo sanitario ruolo ufficiali medici, ruolo chimico-farmacisti e ruolo dei servizio veterinario nel corrispondente ruolo normale secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4 si applicano a partire dagli ufficiali che terminano il corso di applicazione, di cui all'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998.

8. Gli ufficiali transitati nel complemento in applicazione del comma 4° dell'articolo 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data in entrata in vigore del presente decreto, sono transitati nel corrispondente ruolo ad esaurimento con l'anzianità di grado posseduta, a condizione che non abbiano riportato nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a «nella media». I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianità di grado.

Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 26. - (*Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica*). - 1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2008, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Articolo 2. - (*Proroga di termini in materia di difesa*). - 1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2007» sono sostituite dalle seguenti: «al 2008».

2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «Sino all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2016».

3. All'articolo 60-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».

3-*bis*. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «11 anni».

3-*ter*. Dall'attuazione del comma 3-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione.

4-*bis*. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «015»;

b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2015»;

c) all'articolo 53, comma 2, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2012»;

d) alla nota [5 α dell'allegata Tabella 1, la parola: «2011» è sostituita dalla seguente: «2015».

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Codice delle assicurazioni private.

Articolo 354. - (*Norme espressamente abrogate*).

... *Omissis* ...

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati

ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Articolo 2.

... *Omissis* ...

447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Articolo 28. - (*Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.*) - 1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 31 dicembre 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attività che, in via transitoria, sono

svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.

... *Omissis* ...

Legge 21 maggio 1998, n. 164.

Misure in materia di pesca e di acquacoltura.

Articolo 2.

... *Omissis* ...

4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione della presente legge, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205.

Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

Articolo 1. - (*Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero*). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, coree definite dal regolamento (CE) n. 80012008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito

di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006.»;

c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
- 2) il terzo periodo è soppresso.
- 3) all'ultimo periodo, le parole: «e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009».

2. I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati».

... *Omissis* ...

Articolo 4-*quater*. - (*Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura*). - 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

... *Omissis* ...

Articolo 4-septiesdecies. - (*Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS*). - 1. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine «contenzioso» è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di capi al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Articolo 26. - (*Disposizioni urgenti in materia di agricoltura*).

... *Omissis* ...

6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 31 dicembre 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato

alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117.

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

Articolo 2. - (*Disposizioni in materia di limitazioni alla guida*).

... *Omissis* ...

2. Le disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2009.

3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594,».

Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

Articolo 17. - (*Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria*).

... *Omissis* ...

10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento delle modalità e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale 21 marzo 2000 e dal decreto ministeriale 22 marzo 2000 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

... *Omissis* ...

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Articolo 1.

... *Omissis* ...

999. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Articolo 18. - (*Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96*). - 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,» sono inserite le seguenti: «e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,»;

b) nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».

... *Omissis* ...

Articolo 21-bis. - (*Diritti aeroportuali*). - 1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.

Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.

Articolo 17. - (*Norme transitorie e finali*). - 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia. Il parametro dell'ossigeno disciolto non rileva ai fini del giudizio sulla balneabilità ma deve essere sempre monitorato dalle strutture tecniche che effettuano il programma di sorveglianza. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includano la prosecuzione delle attività di controllo algale, sulla base delle vigenti disposizioni e l'informazione al pubblico.

2. Ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione dei parametri pH, colorazione, trasparenza, di cui all'articolo 6 e all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includano la prosecuzione delle attività di controllo algale, sulla base delle vigenti disposizioni e l'informazione al pubblico.

3. Le regioni e le province autonome possono effettuare dalla prossima stagione balneare il programma di monitoraggio, individuando le aree di balneazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, e dal punto 1, lettere a) e b), dell'allegato III, ed individuare il punto di campionamento sulla base dell'articolo 6, comma 3.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di

riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonché degli ulteriori criteri, modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2008 ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea.

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

Articolo 54. - (*Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali*).

... *Omissis* ...

3-bis. Il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 1° gennaio 2009. Fino a tale data le materie prime devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.

Articolo 24. - (*Disposizione transitoria sui medicinali omeopatici*). -
1. I medicinali veterinari omeopatici in commercio conformemente alla normativa previgente possono continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre 2008, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiedenti, per gli stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione, conformemente agli articoli 20, 21 e 22.

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Articolo 27. - (*Passaggio al nuovo ordinamento*).

... *Omissis* ...

4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.

... *Omissis* ...

Legge 12 luglio 2006, n. 228.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.

Articolo 1.

... *Omissis* ...

8. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009».

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

Articolo 13. - *(Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore).*

... *Omissis* ...

1-*quater*. I regolamenti di cui al comma 1-*ter* sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,».

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Articolo 159. - (*Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica*). - 1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emaneazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.

... *Omissis* ...

Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

... *Omissis* ...

Articolo 71-*septies*. - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-*sexies*. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali

è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2008 sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater*, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Articolo 8. - (*Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici*). - 1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del de-

creto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) all'articolo 8-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera *d)*, prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera *b)*, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera *d)*, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato»;

c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

... *Omissis* ...

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Articolo 3.

... *Omissis* ...

112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-*bis* del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Riforma dell'organizzazione del Governo.

Articolo 4. - (*Disposizioni sull'organizzazione*).

... *Omissis* ...

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

... *Omissis* ...

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Articolo 1.

... *Omissis* ...

120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

Articolo 44-bis - (*Semplificazione della dichiarazione annuale*). - 1.
Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

ELENCO N. 1.
(Articolo 2, comma 615)

Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate.

... *Omissis* ...

2. Ministero dell'economia e delle finanze.

Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, articolo 1.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, articolo 3.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, articolo 44.

Legge 1° dicembre 1986, n. 831, articolo 8.

Legge 23 dicembre 1986, n. 898, articolo 3, comma 7.

Legge 25 febbraio 1992, n. 215.

Legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 4, comma 10-*quinquies*.

Legge 13 luglio 1999, n. 226, articolo 8, comma 8-*bis*.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 2.

Legge 6 marzo 2001, n. 64, articolo 11, comma 1, lettera *c*).

Legge 23 novembre 2001, n. 410, articolo 4.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 49, comma 2.

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 27, comma 4.

Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, articolo 10, comma 35.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 84.

Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 161. - (*Omessa o inidonea informativa all'interessato*). - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Articolo 162. - (*Altre fattispecie*). - 1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *b*), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Articolo 162-*bis*. - (*Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico*). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto

dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, che può essere aumentata sino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione.

Articolo 163. - (*Omessa o incompleta notificazione*). - 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

Articolo 164. - (*Omessa informazione o esibizione al Garante*). - 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro.

Articolo 165. - (*Pubblicazione del provvedimento del Garante*). - 1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

... *Omissis* ...

Articolo 169. - (*Misure di sicurezza*). - 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Codice del consumo.

Articolo 62. - (*Sanzioni*). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni finanziarie urgenti**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per i rapporti con il Parlamento e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Articolo 1.

(Servizi radiotelevisivi)

1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecu-

zione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

CAPO II

RIFORME PER IL FEDERALISMO

Articolo 2.

(Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

CAPO III

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

Articolo 3.

(Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Articolo 4.

(Taglia-enti)

1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2009».

Articolo 5.

(Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 2001 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

Articolo 6.

(Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le facoltà di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.

Articolo 7.

(Società di rilevazione statistica dell'ISTAT)

1. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

Articolo 8.

(Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.)

1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2009, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

CAPO IV

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Articolo 9.

(Versamento delle sanzioni e comandi di personale)

1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è prorogato di trenta giorni. Gli importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorità, da destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio; la parte di sanzione eccedente il predetto importo è versata al bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L'importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità.

2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso l'Autorità sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorità stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.

CAPO V

AFFARI ESTERI

Articolo 10.

(Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi Comitati.

CAPO VI
INTERNO

Articolo 11.

(Contrasto al terrorismo internazionale)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».

Articolo 12.

(Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province, nonché requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto)

1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le disponibilità finanziarie recate dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire al programma Fondi da assegnare, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «1° gennaio 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011,».

CAPO VII
DIFESA

Articolo 13.

(Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi)

1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 marzo 2009.

2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, termini e modalità per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Articolo 14.

(Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa)

1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».

2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;

b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;

c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».

3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al 2009».

5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.

7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differita al 31 dicembre 2009.

8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, è prorogato di 2 anni.

Articolo 15.

(Proroga di termini in materia di accantonamenti)

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate nell'anno 2008, sono ulteriormente conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.

CAPO VIII

SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 16.

(Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni)

1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

Articolo 17.

(Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18.

(Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari)

1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonché relativi al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.

Articolo 19.

(Class action)

1. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi diciotto mesi».

Articolo 20.

(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

Articolo 21.

(Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL))

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, è differito al 31 dicembre 2009.

CAPO IX

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Articolo 22.

(Disposizioni in materia di pesca)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».

2. Nel decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è soppresso il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.

Articolo 23.

(Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI)

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».

CAPO X

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Articolo 24.

(Limitazioni alla guida)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

Articolo 25.

(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale)

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

Articolo 26.

(Proroghe convenzioni Tirrenia)

1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, a condizioni che assicurino la migliore valorizzazione delle suddette società, le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere. Conseguentemente al comma 999 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le convenzioni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «le nuove convenzioni».

Articolo 27.

(Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari)

1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è differito al 30 giugno 2009.

Articolo 28.

(Diritti aeroportuali)

1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Articolo 29.

(Concessioni aeroportuali)

1. All'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

CAPO XI

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Articolo 30.

(Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque)

1. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».

Articolo 31.

(Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali)

1. All'articolo 54, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2010».

Articolo 32.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera *r*), e 41, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello *stress* lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.

Articolo 33.

(Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Articolo 34.

(Proroga in materia di farmaci)

1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Con successiva determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono definiti gli aspetti applicativi.

Articolo 35.

(Personale degli enti di ricerca)

1. Limitatamente agli enti di ricerca, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 30 giugno 2009.

CAPO XII

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 36.

(Procedure di nomina in ruolo del personale docente)

1. Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2009.

Articolo 37.

(Proroga di termini in materia di istruzione)

1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011».

2. È abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173; all'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo è soppresso.

CAPO XIII

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Articolo 38.

(Autorizzazione paesaggistica)

1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

Articolo 39.

(Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi)

1. All'articolo 71-*septies*, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2009».

Articolo 40.

(Enti culturali)

1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.

2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

Articolo 41.

(Proroghe di termini in materia finanziaria)

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.

3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 giugno 2009.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato anche per gli anni successivi al 2008.

7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennità e i compensi di cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite le seguenti: «, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».

11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziarie certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro. Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia. All'onere derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato

dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Le attività conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c*), ultimo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data restano efficaci gli atti convenzionali di applicazione della predetta disposizione.

13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuità, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è differito fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.

15. All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2009, fermi restando i limiti finanziari di cui al predetto comma 251. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale destinatario delle procedure di cui al presente comma.

Articolo 42.

(Differimento di termini in materia fiscale)

1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al mese di gennaio 2010. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,».

3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-*bis*, comma 1, e 39-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010.

4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissato al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-*qua-ter*, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.

5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007, è prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2008.

6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è prorogato al 31 marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 1° gennaio 2010.

Articolo 43.

(Importo massimo di emissione di titoli pubblici)

1. Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensità nel quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si applica fino al 31 dicembre 2008.

2. Per l'anno 2009, per assicurare la necessaria flessibilità gestionale delle risorse preordinate con la legge di bilancio e corrispondere alle sopravvenute indifferibili occorrenze delle Amministrazioni statali per la realizzazione dei relativi programmi, entro il 30 giugno dello stesso anno il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti dei Fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Articolo 44.

(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)

1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166» sono soppresse.

2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro.».

3. L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così modificato:

a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;

b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;

c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154,

comma 1, lettere *c*) e *d*), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centotantamila euro.».

4. All'articolo 162-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «, che può essere aumentata» fino alla fine del comma sono soppresse.

5. All'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro» e le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria» fino alla fine del comma sono soppresse.

6. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro».

7. Dopo l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 164-*bis*. - (*Casi di minore gravità e ipotesi aggravate*). - 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-*bis* e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».

8. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del presente Capo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.».

9. L'articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così modificato:

a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: «o con l'ammenda da» fino alla fine del comma;

b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».

10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a diciottomila euro».

11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009), in favore del Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere dall'esercizio 2009.

Articolo 45.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2008.

NAPOLITANO

BERLUSCONI - VITO - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO.